




FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA



REGOLAMENTO NOMINE DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

INDICE

Premessa	3
ART. 1	3
Requisiti di onorabilità e professionalità; situazioni di ineleggibilità e incompatibilità	3
ART. 2	6
Criteri per la nomina del Presidente	6
ART. 3	6
Criteri per la nomina del Consiglio di Amministrazione	6
ART. 4	6
Criteri per la nomina del Collegio Sindacale	6
ART. 5	7
Criteri per le designazioni dei componenti del Comitato di Indirizzo	7
ART.6	7
Procedura di designazione dei componenti del Comitato di Indirizzo	7
ART.7	8
Attività istruttoria	8
ART.8	8
Procedura di nomina del Comitato di Indirizzo	8
ART.9	9
Corrispettivi per i componenti degli Organi	9
ART. 10	9
Pubblicità del Regolamento	9
Norma transitoria	10

PREMESSA

Il presente Regolamento, adottato dal Comitato di indirizzo ai sensi dell'art 25.1 lett b) dello Statuto della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, di seguito FBML, disciplina le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti degli Organi della FBML, ivi compresi quelle relativa alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché i criteri per la determinazione delle indennità e compensi spettanti a tali Organi.

Esso dà attuazione alle norme dello Statuto della FBML predisposte dalla stessa ed approvate dal MEF con la comunicazione del 5 Febbraio 2016. Alcuni articoli di Statuto sono stati riportati per comodità nel presente Regolamento, ma tutte le norme statutarie sono da intendersi integralmente recepite.

Il Regolamento viene reso pubblico sul sito Internet della Fondazione e trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Comitato di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie.

Nel processo di composizione degli Organi, la FBML adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, alla sua attività e alla sua finalità istituzionali, perseguendo un'adeguata presenza di genere.

ART. 1

REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ; SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1.1 I componenti degli organi fondazionali devono essere scelti tra cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, dotati di piena capacità civile e di idoneità etica confacente ad un ente senza scopi di lucro.

1.2 I requisiti di onorabilità e professionalità richiesti e le situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti degli Organi della FBML sono indicati negli artt 13, 14 e 15 dello Statuto

1.3 Tutti i componenti degli organi fondazionali devono avere, di regola, il requisito dell'incolato in Lombardia od in Province immediatamente finitime da almeno cinque anni; per requisito di incolato si intende il domicilio e l'esercizio abituale del lavoro o della professione in un Comune della Regione o di zone finitime.

1.4 Come richiesto dall'art. 14 dello Statuto:

- i componenti del Comitato di Indirizzo della FBML devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione;
- i componenti il Consiglio di Amministrazione devono possedere una professionalità adeguata alle funzioni cui sono chiamati, maturata in posizioni dirigenziali od amministrative nell'ambito di imprese, della pubblica amministrazione, di fondazioni ovvero dell'esercizio di professioni, che necessitino di iscrizione ad albi o registri, ovvero accademiche, nonché una esperienza gestionale – amministrativa di durata non inferiore a cinque anni.

1.5 Non possono ricoprire cariche fondazionali coloro i quali:

- a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 e della L. 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni;

c) siano stati condannati con sentenza definitiva:

- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, strumenti di pagamento;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel Tit. XI del libro V del Codice Civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) siano stati oggetto di applicazione delle pene di cui alla precedente lett. c) su richiesta di parte, salvo il caso di estinzione del reato.

1.6 I componenti del Comitato di Indirizzo della Fondazione devono:

- possedere requisiti di professionalità, competenza ed esperienza, oltre che quelli di incolato statutariamente previsti, coerenti con l'attività senza scopo di lucro della Fondazione;

- possedere un grado di professionalità e di competenza, anche maturata nell'ambito di fondazioni di origine bancaria, salvi restando gli specifici requisiti richiesti espressamente dall'art. 22.1., lett. c) dello Statuto, tali da potere concorrere attivamente al perseguimento degli scopi della Fondazione e dare un qualificato apporto alle aree di suo intervento.

1.7 Non possono ricoprire la carica di componente degli organi della Fondazione:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; i componenti delle Giunte o i Consiglieri regionali, provinciali, comunali e della Città Metropolitana, il Presidente della Regione, della Provincia, il Sindaco della Città Metropolitana, il Sindaco di un Comune, il Presidente e i componenti del Consiglio di zona, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione dei consorzi fra enti locali, il Presidente e i componenti dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di Comuni, i Consiglieri di Amministrazione e il Presidente delle società controllate da Enti locali, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente e i componenti degli Organi delle comunità montane;

b) i membri della Commissione e degli altri organi dell'Unione Europea, della Corte Costituzionale, i Magistrati ordinari, amministrativi e contabili ed i membri delle Autorità Amministrative indipendenti;

c) coloro i quali abbiano ricoperto le cariche di cui alle precedenti lettere a) e b) da meno di un anno;

d) coloro che ricoprano, o abbiano ricoperto da meno di un anno, un ruolo esecutivo o direttivo di partito o movimento politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale;

- e) i dipendenti in servizio o in quiescenza da meno di quattro anni della Fondazione, delle società partecipate direttamente o indirettamente, nonché il coniuge non separato, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso;
- f) coloro che svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli enti ed organismi designanti, nonché i loro dipendenti e coloro i quali abbiano un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con gli stessi, ad eccezione dei professori universitari che non esercitino funzioni di rappresentanza legale, amministrazione o controllo e di chi abbia esclusivamente rapporti di collaborazione per incarichi professionali specifici;
- g) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i direttori generali comunali e provinciali degli enti operanti in Lombardia e coloro che abbiano cessato di ricoprire dette cariche da meno di un anno;
- h) coloro i quali abbiano procurato alla Fondazione danni accertati giudizialmente o definiti in via transattiva;
- i) i componenti del Collegio dei Sindaci che si trovino nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 e succ.mod. del Codice Civile.

1.8 Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al precedente comma, lettere a), b) e d).

1.9 Non possono, altresì, essere componenti di uno degli organi fondazionali coloro i quali:

- a) rivestano la carica di amministratori di enti, istituzioni od associazioni con i quali la Fondazione abbia rapporti stabili di intervento, ad eccezione dei rappresentanti della Fondazione in società ad essa strumentali, nonché in enti, istituzioni, associazioni od organismi comunque denominati, istituiti o partecipati dalla Fondazione che operino, in via esclusiva, per la realizzazione di scopi coerenti con quelli perseguiti dalla Fondazione stessa;
- b) siano destinatari delle attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, fatti salvi gli interventi destinati a soddisfare interessi generali e collettivi espressi dai soggetti designanti;
- c) ricoprono cariche negli organi di altre fondazioni di origine bancaria di cui alla L. 23 dicembre 1998 n. 461 e al D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153 o vi esercitino le funzioni di direzione;
- d) abbiano una lite pendente con la Fondazione;
- e) svolgano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate;
- f) ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o svolgano funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.

1.10 Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria, o abbia svolto funzioni di direzione o controllo nella stessa, non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

1.11 Le predette cause di incompatibilità possono esser risolte con le dimissioni presentate in forma irrevocabile dalla carica ricoperta entro cinque giorni dalla

accettazione di una carica fondazionale, ovvero con la rinuncia, ove possibile, alla lite pendente entro i medesimi termini.

ART. 2

CRITERI PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE

2.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato di Indirizzo, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3

CRITERI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3.1 Il Consiglio di Amministrazione è nominato, anche attraverso procedure selettivo - comparative tese a privilegiarne la qualificazione manageriale, dal Comitato di Indirizzo tra persone aventi i requisiti di cui agli artt. 13, 14.3. e 14.5. dello Statuto.

3.2 Tra i Consiglieri d'Amministrazione da eleggere almeno due debbono avere l'incolato nella Città Metropolitana di Milano e due in Provincia di Pavia.

3.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione sottoscrivono, all'atto dell'accettazione della nomina, una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione all'assunzione di incarichi di cui all'art. 15.1 dello Statuto negli Enti operanti nei territori di intervento della Fondazione.

ART. 4

CRITERI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

4.1 Il Collegio dei Sindaci è nominato dal Comitato di Indirizzo che provvede, inoltre, a nominare il Presidente del Collegio stesso, avendo cura di individuarne tra gli effettivi e i supplenti uno con l'incolato nella Città Metropolitana di Milano, uno nella Provincia di Pavia; il terzo componente effettivo deve avere l'incolato nel restante territorio di operatività della Fondazione.

4.2 Il Presidente del Collegio è persona con l'incolato diverso da quello del Presidente della Fondazione.

4.3 Dei componenti il Collegio dei Sindaci, almeno due membri effettivi ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari, in materie economiche o giuridiche, con almeno cinque anni di anzianità di ruolo.

4.4 I componenti del Collegio dei Sindaci sottoscrivono all'atto dell'accettazione della nomina, una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 15.1 dello Statuto negli Enti operanti nei territori di intervento della Fondazione.

ART. 5

CRITERI PER LE DESIGNAZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

5.1 Periodicamente, in occasione dei rinnovi del Comitato di Indirizzo, nel rispetto e in coerenza con la tempistica prevista dalla specifica procedura statutaria e comunque almeno una volta nell'arco del periodo di durata del mandato, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

5.2 I criteri e le modalità di convocazione degli incontri saranno fissati con atto apposito del Comitato di Indirizzo.

5.3 Gli Enti designanti selezionati per il mandato in corso sono indicati nell'art 22 dello Statuto.

ART.6

PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

6.1 Il Presidente della Fondazione richiede, almeno novanta giorni prima della scadenza, agli Enti ed Organismi designanti le designazioni di loro competenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno specificante puntualmente i requisiti generali, le ineleggibilità e le incompatibilità delle persone da designare ed assegna loro un termine massimo di quarantacinque giorni per provvedere.

6.2 I soggetti cui spetta il compito di designare a norma di Statuto devono indicare alla Fondazione, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, secondo quanto stabilito dall'art.23 dello Statuto, persone in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto stesso e dal presente Regolamento, corredando la designazione con analitico curriculum vitae del designato e dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

6.3 Previa attività istruttoria di cui al successivo art. 7 in ordine ai requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, il Comitato di Indirizzo provvede, in piena autonomia, a nominare i candidati prescelti nell'ambito delle terne formulate dai soggetti di cui all'art. 22 dello Statuto.

6.4 Nel caso venga accertata l'inesistenza o l'insufficienza dei requisiti richiesti ovvero nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate secondo le modalità previste e nel termine assegnato, il Presidente della Fondazione invita gli Enti ed Organismi designanti di cui ai commi precedenti, a volere procedere alla designazione entro l'ulteriore termine di giorni 15 dall'invito stesso, decorso il quale la designazione è effettuata dal Prefetto di Pavia. Il designato deve essere scelto tra gli Enti del territorio di riferimento, uniformandosi agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere l'Ente che ha omesso di effettuare la designazione.

6.5 Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere entro il termine di 10 giorni alla sostituzione del nominativo indicato in più terne.

6.6 Qualora nella formazione della terna i soggetti di cui all'art. 22 dello Statuto non assicurino la presenza di entrambi i generi, il soggetto designante interessato viene invitato dal Presidente della Fondazione a formulare una nuova designazione nel termine di 10 giorni dalla richiesta.

6.7 Nel caso di cessazione anticipata dell'organo per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti o per decadenza degli stessi o per altra causa, ovvero in caso di cessazione anticipata di un singolo componente l'organo, il Presidente della Fondazione richiede le designazioni necessarie entro il termine massimo di quindici giorni dalle occorse cessazioni. I soggetti designanti procedono alle designazioni entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta.

ART.7

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

7.1 La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Vice Presidente, sentito il Presidente del Collegio dei Sindaci.

7.2 Ove a seguito della predetta verifica emergano irregolarità formali lievi nelle designazioni, il Presidente della Fondazione provvede a richiedere per le vie brevi una rettifica ovvero una correzione; tuttavia in caso di gravi difetti nella designazione, il Presidente richiede al medesimo Ente nuove designazioni, con la sostituzione del nominativo, nel termine di 10 giorni dalla data della richiesta.

7.3 Nel caso si riscontri che i designanti di cui all'art. 22 dello Statuto non abbiano provveduto, in tutto o in parte, entro i termini previsti, alle designazioni di loro competenza, ovvero qualora i designati risultino privi dei requisiti richiesti o risultino carenti degli stessi, il Presidente della Fondazione invita nuovamente i soggetti inadempienti a procedere alla designazione entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

7.4 Costata la correttezza formale delle designazioni e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità viene predisposta una relazione per le determinazioni del Comitato di Indirizzo. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.

7.5 Il Comitato di Indirizzo viene convocato senza indugio dal Presidente della Fondazione una volta pervenute almeno il 60% delle designazioni richieste e ritenute ammissibili.

ART.8

PROCEDURA DI NOMINA DEL COMITATO DI INDIRIZZO

8.1 I componenti del Comitato di Indirizzo, sulla base della relazione dell'attività istruttoria, previa valutazione della sussistenza dei requisiti generali di onorabilità e professionalità e dell'assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità previsti dallo Statuto, entrano in carica dalla data di accettazione della medesima.

8.2 Con riferimento alle designazioni dei soggetti di cui all'art. 22 dello Statuto, Il Comitato di Indirizzo procede alla votazione su ciascuna terna ritenuta ammissibile secondo l'ordine del medesimo art. 22 dello Statuto. Ogni componente dell'Organo di Indirizzo può esprimere un solo voto.

8.3 Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti. Gli astenuti non si computano nel numero dei votanti. In caso di parità di voti dei designati prevarrà, ad esito della relativa votazione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

8.4 Il Comitato di Indirizzo coopta, nella riunione di insediamento e su proposta del Presidente, tre componenti scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Il numero dei cooptati non può in ogni caso superare il 15% del numero dei componenti del Comitato di Indirizzo.

8.5 La medesima procedura si applica tutte le volte in cui si apre una vacanza tra i componenti del Comitato che sono stati cooptati.

8.6 Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina. La durata del mandato decorre dalla data di nomina.

8.7 I nominativi delle persone nominate, corredati dei rispettivi curricula, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

8.8 In caso di mancanza o di impossibilità di funzionamento del Comitato di Indirizzo, si applica quanto disposto dall'art.32.4 dello Statuto e dal presente Regolamento.

ART.9

CORRISPETTIVI PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI

Ai componenti degli Organi della FBML, per le attività svolte a favore della Fondazione medesima, spettano compensi e indennità commisurate all'entità del Patrimonio e delle erogazioni, nei limiti indicati dal Protocollo di Intesa ACRI-MEF già nominato, definiti in ragione dell'appartenenza della Fondazione a un determinato scaglione relativo al Patrimonio iscritto in Bilancio.

In particolare, ai componenti del Comitato di Indirizzo, sono corrisposte indennità, determinate dal medesimo Organo con specifica deliberazione, collegate all'effettiva partecipazione ai lavori del Comitato e a quelli delle sue articolazioni operative e di consulenza.

Al Presidente della Fondazione, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, sono corrisposti compensi annuali omnicomprensivi per l'attività svolta, fatte salve le spese autorizzate e sostenute direttamente, se ed in quanto, debitamente documentate.

ART. 10

PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento Nomine è pubblicato sul sito Internet della FBML.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore il 20 Aprile 2016.

Alle situazioni in essere, sorte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.